



Corte IV
D-3358/2019, D-3360/2019

Sentenza del 9 luglio 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nato l' (...),
B. _____, nata il (...),
C. _____, nato il (...),
Afghanistan,
patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontana-
mento; decisioni della SEM del 21 giugno 2019.

Visto:

lo scritto trasmesso della patrocinatrice degli interessati il 14 maggio 2019 all'attenzione della SEM e per il cui tramite la medesima forniva procura a sostegno del rapporto di rappresentanza in essere e preannunciava la volontà dei suoi assistiti quanto al deposito di una domanda d'asilo in Svizzera,

la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 15 maggio 2019,

i verbali relativi ai rilevamenti dei dati personali svolti il 21 maggio 2019,

i riscontri dattiloscopici nella banca dati "Eurodac" attestanti una registrazione in Grecia,

le dichiarazioni di rinuncia alla rappresentanza legale gratuita del 23 maggio 2019,

i colloqui del 27 maggio 2019, nel corso dei quali i richiedenti hanno dichiarato di aver ricevuto protezione internazionale in Grecia ed il contestuale diritto di essere sentiti circa i motivi ostativi ad un loro ritorno in tale paese,

le richieste di riammissione dei richiedenti del 29 maggio 2019 basate sull'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.729; di seguito: Accordo di riammissione CH-GR),

le risposte delle autorità greche del 10 giugno 2019, le quali, dopo aver confermato che gli interessati sono effettivamente stati posti al beneficio della qualità di rifugiato in tale paese, hanno accettato le predette richieste di riammissione,

le bozze di decisione del 19 giugno 2019 ed i pareri al riguardo della patrocinatrice di fiducia, consegnati alla SEM il 21 giugno 2019,

le decisioni della SEM del 21 giugno 2019, notificate il 25 giugno 2019 (cfr. avviso di ricevimento) e per il cui tramite la SEM non è entrata nel merito delle domande di asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Grecia, ordinandone nel contempo l'esecuzione,

i ricorsi del 1° luglio 2019 contro i suddetti provvedimenti con contestuali domande di assistenza giudiziaria, di gratuito patrocinio e di concessione dell'effetto sospensivo,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quando anche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH /KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2.ed., n° 3.17),

che in specie, posto l'adempimento del summenzionato presupposto, risulta giudizioso congiungere le procedure,

che presentati tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro delle decisioni in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), i ricorsi sono di principio ammissibili sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito dei gravami,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

che con particolare riferimento a quest'ultimo, occorre rilevare che nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art.

106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che v'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che i ricorrenti ritengono che la SEM abbia accertato in maniera incompleta i fatti da loro addotti, applicando inoltre in modo inesatto le norme di diritto internazionale ed interno,

che essi sostengono innanzitutto che a B._____ e C._____ sarebbe stato impedito di ottenere assistenza medica e di procurarsi della documentazione a comprova delle problematiche in presenza; che lo spostamento di quest'ultimi in un altro CFA avrebbe impossibilitato la consulenza medico-psicologica; che giunti nel nuovo CFA i ricorrenti si sarebbero rivolti all'infermiera, la quale gli avrebbe risposto che non sapendo quanto tempo sarebbero rimasti, non vi sarebbe stata la possibilità di essere visitati; che il medico del "campo" gli avrebbe unicamente somministrato delle pastiglie (senza precisare quali), impedendo di fatto ai medesimi di procurarsi i documenti necessari a comprovare lo stato di salute psicologico,

che tale censura è pretestuosa,

che giusta l'art. 26a LAsi, i richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo o della concessione del diritto di essere sentiti; che in tale contesto la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico; che l'esame, gratuito, ha luogo all'interno del CFA ed è di norma operato dal personale infermieristico; che il richiedente è indirizzato verso una consulenza specialistica solo se ciò è indispensabile dal punto di vista

medico (cfr. MINH S. NGUYEN, Code annoté de droit des migrations - Loi sur l'asile (LAsi), pag. 234 e seg.),

che come lo si evince dagli atti di causa, B. _____ e C. _____ sono stati visitati da un medico dell'ORS il 19 giugno 2019; che quest'ultimo non ha ritenuto necessaria alcuna altra misura medica; che tali risultanze sono state considerate dall'autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. pag. 5); che su tali presupposti non vi è modo di ritenere che la SEM abbia accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti né che sia venuta meno ai proprio obblighi di assistenza,

che le gravi allusioni della patrocinatrice circa il fatto che l'assenza di ulteriori accertamenti sia stata determinata dalla presupposta breve permanenza degli interessati in Svizzera piuttosto che dalla loro reale situazione medica non trovano inoltre alcun riscontro agli atti,

che i ricorrenti, così come la loro patrocinatrice, avevano del resto facoltà di richiedere informazioni complementari al riguardo all'ORS, se del caso in merito ai medicinali somministrati, cosa che non pare essere avvenuta *in casu*,

che i ricorrenti censurano altresì la non entrata nel merito della loro domanda d'asilo, invocando nel contempo la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento,

che essi ritengono che nella decisione impugnata non sarebbero state riportate le modalità di ottenimento della protezione internazionale in Grecia; che non si potrebbe dunque affermare che ai ricorrenti "sia stata data la possibilità di presentare domanda d'asilo" in detto paese; che ritenere che gli insorgenti siano stati riconosciuti come quali rifugiati in Grecia e che ciò garantirebbe loro una vita dignitosa peccherebbe di presunzione e superficialità; che il concetto di paese terzo sicuro si baserebbe sull'art. 3 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III); che la Corte EDU avrebbe stabilito che il trasferimento dei richiedenti asilo in Grecia in applicazione del Regolamento Dublino II violerebbe la CEDU; che in un recente report del Comitato per la prevenzione della tortura sarebbero stati denunciati pestaggi ad opera della polizia ai danni dei migranti; che un'ulteriore indagine svolta dalla Commissaria per i diritti umani

del Consiglio d'Europa sarebbe giunta alla conclusione che la politica di austerità adottata in Grecia violerebbe i diritti umani; che mal si comprenderebbe pertanto come il Consiglio federale possa considerare tale paese sicuro; che le garanzie di cui alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) non sarebbero in specie state rispettate; che d'altro canto e per i motivi sovra esposti, il rinvio degli insorgenti violerebbe l'art. 3 CEDU; che in corso di procedura gli interessati avrebbero evidenziato problematiche concrete, in particolare l'aggressione ad opera di gruppi xenofobi subita da C._____ e la mancanza di sostegno medico da parte delle autorità greche,

che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2); che si necessita inoltre che lo Stato in questione abbia dato il proprio assenso alla riammissione (cfr. sentenza del Tribunale E-2273/2014 del 4 dicembre 2014; FF 2002 6087, 6125),

che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste conseguentemente una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi),

che i ricorrenti beneficiano dello statuto di rifugiato (B._____ e C._____) rispettivamente della protezione sussidiaria (A._____) in tale paese, le di cui autorità hanno inoltre espressamente dichiarato di riacettare i medesimi sul proprio territorio (cfr. atti [...] e [...]),

che mal si comprendono al riguardo le disquisizioni della patrocinatrice degli insorgenti circa l'assenza di indicazioni sui motivi alla base di tale riconoscimento, non essendo gli stessi in nessun modo rilevanti ai fini del presente giudizio,

che pure incomprensibili sono le censure ricorsuali in merito agli automatismi di cui al Regolamento Dublino III (spesso citato nella sua precedente versione dagli insorgenti), dal momento che i medesimi non trovano alcuna applicazione nella presente disamina, per la quale è semmai determinante il precitato Accordo di riammissione CH-GR,

che ad ogni buon conto, si deve partire dall'assunto che nonostante le considerazioni di ordine generico addotte contestualmente ai gravami ed in corso di procedura, i ricorrenti non siano stati in misura di fornire elementi concreti atti a dimostrare che la Grecia, (nonostante gli abbia riconosciuto lo statuto di rifugiato) rischi di allontanarli verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingimento,

che di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte,

che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande di asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi,

che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4),

che resta ora da valutare se vi siano in specie da annoverare degli impedimenti all'esecuzione del provvedimento, circostanza quest'ultima, esclusa dall'autorità inferiore ma, come detto, sollevata in sede ricorsuale,

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStrl (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl),

che in specie l'esecuzione dell'allontanamento è anzitutto ammissibile (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStrl),

che nella misura in cui non si entra nel merito della domanda d'asilo degli interessati e per i motivi esposti in calce, questi ultimi non possono infatti prevalersi del principio del non respingimento di cui all'art. 5 LAsi,

che le obbligazioni derivanti dal diritto comunitario si limitano alla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza

sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. sentenze del Tribunale riguardanti la Grecia E-711/2019 del 21 febbraio 2019, D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 5.2.1 e riferimenti citati),

che l'art. 3 CEDU non può essere interpretato come un obbligo generale di fornire un alloggio e/o di mettere a disposizione dei rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita; che su tali presupposti, gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione; che in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali dello straniero possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73; v. anche sentenze del Tribunale D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 5.2.1 e D-3542/2016 del 29 settembre 2016, consid. 4.3.1),

che inoltre e con particolare riferimento alle argomentazioni dei ricorrenti circa l'assenza di protezione contro le azioni di gruppi xenofobi, occorre constatare in limine come tali atti pregiudizievoli non risultino inequivocabilmente attestati dagli atti di causa e possano pertanto essere apparentati a dichiarazioni di parte non sorrette da elementi concreti ed individualizzati; che ad ogni modo, B. _____ ha dichiarato di non essersi rivolta alle autorità greche a seguito del presunto pestaggio del figlio, cosa che inficia la conclusione stessa secondo la quale quest'ultime non sarebbero disposte e/o in misura di fornire protezione (cfr. atto [...]),

che non si può infatti partire dall'assunto che le autorità elleniche rinuncino in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio (cfr. sentenza E-711/2019),

che circa lo stato di salute degli interessati si osserva che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU; che ciò risulta essere il

caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti); che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193),

che in specie, è pacifico che dagli atti non si evincano problematiche tali da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento,

che in primis, non risulta che gli insorgenti siano attualmente sottoposti a trattamenti medici o che siano stati presi a carico per problematiche psichiatriche di rilievo,

che inoltre, quandanche si voglia effettivamente partire dall'assunto che B._____ soffra di depressione, ciò non permetterebbe comunque di addivenire ad un esito diverso,

che invero, malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica, si può comunque partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che in tale Paese i ricorrenti potranno ottenere, se del caso, i trattamenti medici adeguati (cfr. sentenza del Tribunale E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.2); che in particolare la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili – categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2016, pag. 143, consultato il 08.02.2018),

che più generalmente e con riferimento all'insieme delle doglianze avanzate dagli interessati, va ricordato che essendo quest'ultimi stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24); che in particolare, essi potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati,

che del resto dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento,

che innanzitutto si rammenta che secondo l'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019),

che gli insorgenti non sono però riusciti in tale intento,

che in primo luogo, conto tenuto segnatamente della breve permanenza in Svizzera di C. _____, l'interesse superiore del fanciullo non risulta in specie ostativo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. delimitazione della nozione nelle sentenze del Tribunale E-711/2019 e D-2968/2017 del 29 marzo 2018 consid. 6),

che d'altro canto, non si annoverano in specie ulteriori elementi, segnatamente medici, atti a rimettere in discussione tale assunto,

che va infatti ricordato che i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b),

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che, le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti,

che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,

che in definitiva, la SEM con le decisioni impugnate non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, le decisioni non sono inadeguate (art. 49 PA); che pertanto i ricorsi vanno respinti,

che le conclusioni volte alla concessione dell'effetto sospensivo sono da considerarsi prive di oggetto, dal momento che lo stesso è previsto *ex lege*,

che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA) e le domande di esenzione dal versamento dell'anticipo spese sono da considerarsi a loro volta prive di oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1),

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Le procedure D-3358/2019 e D-3360/2019 sono congiunte.

2.

I ricorsi sono respinti.

3.

Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.

4.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5.

Questa sentenza è comunicata agli insorgenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

Il cancelliere :

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: